

Art. 20

(Modificazione di alcune norme regionali di spesa)

6. All'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 32 recante «Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse sociosanitario» è aggiunto il seguente terzo comma:

«3. Possono essere ammesse a contributo anche le iniziative svolte al di fuori del territorio regionale purché di specifico interesse per la Valle d'Aosta e/o a favore di cittadini residenti in Regione.»